



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 219 del 22 Dicembre 2008

Oggetto:

Estinzione della comunità montana "Cetona". Successione nei beni, nei rapporti e subentro nell'esercizio delle funzioni ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 37.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, recante “Riordino delle Comunità Montane”;

Visto l'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni che fanno parte degli ambiti territoriali di cui all'allegato C alla legge medesima, possono costituire unioni di comuni idonee ad assumere le funzioni delle comunità montane disciolte;

Visto l'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008, concernente la soppressione delle comunità montane e la successione nei rapporti e il subentro nelle funzioni, ed in particolare:

- il comma 6, che prevede che i comuni facenti parte degli ambiti territoriali di cui all'allegato C, della legge medesima, possono costituire entro il 31 ottobre 2008 un'unione di comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, della legge medesima;
- il comma 7, che prevede che l'unione provvede entro il 15 dicembre 2008 ad insediare gli organi e ad approvare gli atti e i regolamenti di organizzazione e di contabilità che ne consentono l'operatività dal 1° gennaio 2009. Il presidente dell'unione dà atto, con comunicazione al Presidente della Giunta regionale, della operatività dell'unione, indicando gli adempimenti effettuati;
- il comma 8, che prevede che il Presidente della Giunta regionale, acquisita la comunicazione di cui al comma 7, con decreto prende atto della operatività dell'unione e dichiara l'estinzione della comunità montana;
- il comma 9, che prevede che l'unione di comuni, a decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta; l'unione subentra, ad ogni effetto, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana allo stesso titolo per il quale sono esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione ed esclusivamente per il territorio già di competenza della comunità montana estinta, comprese le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni. Il subentro dell'unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima; in particolare, l'unione subentra nelle funzioni che risultano già attribuite alla comunità montana ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 34/1994, per la cui disciplina si applicano le disposizioni del medesimo articolo 53. Il decreto provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione all'unione delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana. Per le funzioni regionali in materia di agricoltura e foreste già esercitate dalla comunità montana estinta sul territorio di altra provincia o di comune escluso per effetto delle modifiche di cui all'articolo 13, comma 5, si provvede, ove occorra, per il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 5, comma 5. Il personale di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, è trasferito all'unione; l'unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 10, comma 6; il relativo personale continua a svolgere le attività presso l'unione secondo le norme contrattuali in essere. L'unione subentra altresì nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione;

Visto l'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che l'allegato C della legge medesima può essere modificato con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 settembre 2008, su richiesta degli enti locali interessati alle condizioni ivi previste;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2008, n. 747 con la quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008, è stato modificato l'ambito territoriale di cui all'allegato C alla legge regionale n. 37 del 2008, già denominato "Cetona" assumendo la denominazione "Val di Chiana Senese";

Considerato che, a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2008, n. 747, l'ambito territoriale Val di Chiana Senese è costituito dai comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;

Viste le comunicazioni con le quali i comuni interessati, a norma dell'articolo 14, comma 6, hanno trasmesso l'atto costitutivo dell'unione di comuni Valdichiana Senese, sottoscritto dai comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda, e lo statuto dell'unione medesima;

Considerato che l'atto costitutivo dell'unione di comuni Valdichiana Senese e lo statuto rispettano le condizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 2008 e gli obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti di cui all'articolo 17 della legge regionale medesima;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1035 del 9 dicembre 2008, con la quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale n. 37 del 2008, è stato preso atto del piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dalla comunità montana Cetona, inviato dal presidente con funzioni di commissario della comunità montana disciolta;

Vista la nota n. 13461 del 15 dicembre 2008 con la quale il presidente dell'unione di comuni Valdichiana Senese ha dato atto della operatività dell'unione, indicando gli adempimenti effettuati;

Viste le leggi regionali 11 settembre 1989, n. 62, e 7 novembre 1994, n. 81, con le quali il personale dipendente della Regione Toscana è stato trasferito alle comunità montane per l'esercizio delle funzioni regionali ed è stato disposto in merito agli adempimenti a carico della Regione medesima;

Ritenuto di provvedere, con il presente atto, all'estinzione della comunità montana Cetona e alla contestuale presa d'atto della operatività dell'unione di comuni Valdichiana Senese;

DECRETA

1. La comunità montana Cetona è estinta allo spirare del 31 dicembre 2008.
2. E' preso atto dell'operatività dell'unione di comuni Valdichiana Senese.
3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2009:
 - a) l'unione di comuni Valdichiana Senese succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana Cetona estinta;
 - b) l'unione subentra, ad ogni effetto, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana Cetona, allo stesso titolo per il quale erano esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente alla data dell'estinzione ed esclusivamente per il territorio dei comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, già di

competenza della comunità montana estinta, comprese le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni;

- c) il subentro dell'unione di comuni comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima; in particolare, l'unione subentra nelle funzioni che risultano già attribuite alla comunità montana estinta ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 34/1994, per la cui disciplina si applicano le disposizioni del medesimo articolo 53, nonché il regolamento per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 53, comma 7, della legge medesima, approvato con deliberazione della Consiglio regionale n. 117 del 24 novembre 2005;
 - d) il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana estinta, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, è alla stessa data trasferito all'unione di comuni Valdichiana Senese. L'unione di comuni Valdichiana Senese succede altresì nei rapporti di lavoro del personale a tempo indeterminato di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";
 - e) l'unione succede in tutti gli altri rapporti di lavoro e nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale n. 37 del 2008; il relativo personale continua a svolgere le attività presso l'unione secondo le norme contrattuali in essere;
 - f) l'unione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione;
 - g) le risorse regionali assegnate a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana Cetona, derivanti da risorse proprie, statali o dall'Unione Europea, sono concesse e liquidate all'unione di comuni Valdichiana Senese, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. L'unione di comuni Valdichiana Senese, per dette risorse, è tenuta agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della comunità montana Cetona;
 - h) gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana Cetona sono posti a carico dell'unione di comuni Valdichiana Senese;
 - i) l'unione di comuni Valdichiana Senese attua gli interventi programmati dalla comunità montana Cetona e dà seguito a quelli in corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.
4. La provincia di Siena continua ad esercitare le funzioni, i compiti e le attività in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale già conferiti o assegnati per il territorio dei comuni di Chiusi, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda.
 5. Restano fermi gli adempimenti a carico della Regione in materia di trattamento integrativo di fine servizio nei confronti del personale trasferito per l'esercizio di funzioni delegate ai sensi delle leggi regionali n. 62 del 1989 e n. 81 del 1984.
 6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2008.
 7. Il presente atto è trasmesso tramite raccomandata A/R e anticipato mediante tefefax:
 - al presidente con funzioni di commissario della comunità montana Cetona.
 - al presidente dell'unione dei comuni Valdichiana Senese
 - ai sindaci dei comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;

- al presidente della provincia di Siena.

8. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Dirigente Responsabile
LUIGI IZZI

Il Presidente
CLAUDIO MARTINI

Il Direttore Generale
VALERIO PELINI